

Regolamento applicazione tariffa del servizio gestione rifiuti solidi urbani (TIA1)	Regolamento applicazione tariffa Integrata Ambientale, (TIA2)
<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>	<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.	1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.
<i>Art. 2 Istituzione della tariffa</i>	<i>Art. 2 Istituzione della tariffa</i>
1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs n. 22/97, che verrà determinata in base alle modalità di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.	1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, che verrà determinata in base alle modalità di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento è definito dal relativo Contratto di Servizio tra la Comunità d'Ambito ATO 8 (di seguito denominata Comunità) ed il soggetto Gestore	2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento è definito dal relativo Contratto di Servizio tra la Autorità d'Ambito (di seguito denominata Autorità) ed il soggetto Gestore.
3. La tariffa è applicata dal 01/01/2006; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.	3. La tariffa disciplinata dal presente regolamento sostituisce la Tariffa di Igiene Ambientale, di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
<i>Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore</i>	<i>Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore</i>
1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento della Comunità e dal Contratto di servizio è affidata al Gestore Sienambiente SpA. Il servizio, esteso a tutto il territorio comunale, comprende raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7 del D.Lgs 22/97,	1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento della Autorità e dal Contratto di servizio è affidata al Gestore Sienambiente SpA. Il servizio, esteso a tutto il territorio comunale, comprende raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 del D.Lgs

nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche e viene disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 22/97 e dal Contratto di servizio.	152/06, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche e viene disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/06 e dal Contratto di servizio.
<i>Art. 8 Articolazione della tariffa</i>	<i>Art. 8 Articolazione della tariffa</i>
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei risultati delle campagne di pesatura attivate dal Gestore del servizio nel territorio dell'ATO 8, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997 n.22.	2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei risultati delle campagne di pesatura o comunque sulla base dei criteri presuntivi previsti dalla normativa vigente.
<i>Art. 18 Agevolazioni per le utenze domestiche - Raccolta differenziata - Principi</i>	<i>Art. 18 Agevolazioni per le utenze domestiche - Raccolta differenziata - Principi</i>
1. L'organo comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale, oltre a quella indicata dalla Comunità di Ambito ATO 8 , incentivi rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).	1. L'organo comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale, oltre a quella indicata dalla Autorità di Ambito , incentivi rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
4. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.	4. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.
<i>Art. 29 Norme di rinvio</i>	<i>Art. 29 Norme di rinvio</i>
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
<i>Art. 30 Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>Art. 30 Disposizioni transitorie e finali</i>
1. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.	Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 15.11.1993, n. 507) e della tariffa di igiene ambientale (D.Lgs. 05.02.1997, n. 22) saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa prevista dal D.Lgs 03.04.2006, n. 152.
<i>Art. 31 Entrata in vigore</i>	<i>Art. 31 Entrata in vigore</i>

<p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2006.</p>	<p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2011.</p>
<p>2. Dal tale data cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al ai sensi al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.</p>	<p>2. Dal 01/01/2011 cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al ai sensi al D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tariffa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2010, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge.</p>